PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 23 (Capitolato Allegato F)

Il Governo fara' sorvegliare la buona esecuzione dei lavori per mezzo di un Commissario tecnico. Questa sorveglianza avra' per iscopo di riconoscere per mezzo d'ispezioni del Commissario stesso o di altri uffiziali d'arte da lui dipendenti, se siano nell'interesse pubblico adempiute le condizioni del presente quaderno di oneri, e di esigere che il concessionario non se ne discosti. Quando sull'esecuzione di alcune opere insorgessero differenze fra il concessionario ed il Commissario governativo, le medesime saranno deferite al Ministero dei lavori pubblici e dal medesimo decise.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it